N. 13/2023 R.G. Liq. Giud.

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

ESDEBITAZIONE ex artt. 280 e 282 CCII

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Paolo PIACENZA

LIQUIDATORE dr.ssa Valentina LEOPARDI

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr. Pier Paolo Lanni		presidente
dr.ssa Piera Bellingeri		giudice
dr. Francesco Bartolotti	rel./est.	giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la relazione depositata dal Liquidatore, dr.ssa. Valentina LEOPARDI munita delle proprie osservazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti stabiliti dagli articoli 280 e 282 CCII per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione a favore del debitore;

rilevato che la procedura di liquidazione controllata risulta ancora aperta, sebbene sia decorso il termine di tre anni dalla apertura, disposta con sentenza emessa in data 24.02.2023 e pubblicata il 27.02.2023;

rilevato che il parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione a favore del debitore sovraindebitato Paolo PIACENZA risulta comunicato ai creditori ammessi al passivo e che nessuno di essi ha presentato osservazioni nel termine assegnato di 15, come attestato dal Liquidatore;

rilevato che il Liquidatore ha espresso parere favorevole alla esdebitazione del debitore, attestando:

- la condotta collaborativa tenuta dal debitore nel corso dello svolgimento della procedura, dando atto che lo stesso ha fornito tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso utile ai fini dell'accertamento del passivo e non ha ostacolato, né ritardato lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, comunicando altresì il mutamento del datore di lavoro;
- la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti dagli artt. 280 e 282 CCII;
- che il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; in particolare il Liquidatore ha evidenziato come l'esposizione debitoria di Paolo PIACENZA sia riconducibile prevalentemente all'attività dell'impresa individuale avviata nel 2012, avente ad oggetto l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti elettrici, cessata nel 2016; il Liquidatore ha precisato come le difficoltà economiche del debitore si siano manifestate in particolare nel 2014, a causa della contrazione dei ricavi, cui ha fatto seguito un aumento dell'esposizione verso l'Erario, nel biennio 2012 – 2014 invece ancora di importo

contenuto; quindi nel 2015, il debitore ha contratto un finanziamento per estinguere quello precedentemente acceso per l'avvio della propria attività di impresa, senza poi riuscire a rispettare il piano di ammortamento; emerge dalla relazione del Liquidatore come Paolo PIACENZA abbia quindi maturato la maggior parte della propria esposizione negli anni 2014 e 2015, a seguito della quale nel 2016 ha cessato la propria attività di impresa; si evince, dunque, come il debitore sia incorso nel proprio indebitamento in assenza di condotte connaturate da colpa grave, subito dopo provvedendo alla chiusura dell'attività, onde evitare un aggravamento della propria esposizione; emerge inoltre dalla relazione del Liquidatore come Paolo PIACENZA, anche nel biennio di dissesto, abbia comunque cercato di onorare i propri obblighi contributivi e tributari (per esempio provvedendo al pagamento deli oneri INPS ed INAIL, oltre che all'IVA); pertanto, l'omissione risulta anche per questi anni parziale;

- la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti dall'art. 280 lettere da a) ad e) CCII;

rilevato che sono in atti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, che evidenziano l'assenza di condanne o procedimenti penali a carico del debitore per i reati previsti dall'art. 344 e dalla lettera a) dell'art. 280 CCII;

rilevato che è stata acquisita l'attestazione di cancelleria relativa alla mancata fruizione da parte del debitore di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione ed in ordine alla mancata fruizione per due volte del beneficio dell'esdebitazione;

ritenuta dunque la sussistenza di tutti presupposti di cui alle lettere da a) a e) dell'art. 280 CCII e di cui all'art. 282 CCII;

rilevato che con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa è stato eliso il requisito della soddisfazione parziale dei creditori;

ritenuto in definitiva che per i motivi esposti deve essere dichiarata l'esdebitazione a favore del debitore Paolo PIACENZA;

P.Q.M.

Visti gli artt. 280 e 282 CCII;

DICHIARA inesigibili nei confronti di Paolo PIACENZA (C.F.: PCNPLA67B10L781A) i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, ad eccezione solo di quelli di cui all'art 281 commi 5 e 6 CCII.

DISPONE che il Liquidatore invii entro tre giorni da quando ne abbia avuta comunicazione, copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato "*.doc*" del presente decreto alla Cancelleria (mediante inoltro in allegato all'indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it).

DISPONE che la Cancelleria, ricevuto dal Liquidatore la copia del provvedimento, provveda alla sua pubblicazione sull'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia, inviata all'indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni 1 (uno).

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22.10.2026.

Il giudice relatore	Il presidente
Francesco Bartolotti	Pier Paolo Lanni